



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



ORDINANZA n. 5599 del 28/10/2022

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOLPIANO - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 03/11/2022

IL SINDACO

Visti:

- L'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che

- il Comune di Volpiano è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile, successivamente ridotto a 13 ore per effetto del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;

Visti

- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad usoriscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Considerato che

- l'attuale contesto internazionale ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo, per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- l'impianto normativo, sopra ricostruito, rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme del sistema;

Considerato altresì che

- le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte, negli ultimi giorni, sono state superiori ai livelli di media stagionali e, in base alle previsioni fornite da Arpa, anche nella prossima

settimana, nella zona di Volpiano, le temperature si manterranno al di sopra della media stagionale del periodo;

- il Comune di Volpiano è fortemente impegnato sui temi della sostenibilità ambientale e sul contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte emissiva di inquinanti atmosferici a livello locale;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 5592 del 21/10/2022 con la quale si era definita la riduzione del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 29/10/2022.

Ritenuto pertanto che

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze indicate dall'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;

Visti pertanto

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;
- il D.M. n. 383 del 6/10/2022;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 03/11/2022, salvo anomalia termica negativa significativa che comporti un adeguamento della presente misura con l'adozione di analogo provvedimento.

La presente ordinanza non si applica:

- a. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico - dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b. agli edifici scolastici;
- c. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Volpiano www.comune.volpiano.to.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

PANICHELLI Ing. Giovanni